

# **CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 11 giugno 2013 (02.07) (OR. en)

10627/13

**Fascicolo interistituzionale:** 2011/0194 (COD)

> **PECHE 243 CODEC 1357**

# **NOTA**

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
n. prop. Comm.:	12516/11 ENV 188 CODEC 1167 - COM (2011) 416 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
	- Approvazione del testo di compromesso finale

- 1. Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM").
- 2. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere, rispettivamente, il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 2012<sup>1</sup>.
- 3. A seguito di un dibattito orientativo tenutosi il 19 marzo 2012, il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha raggiunto un "orientamento generale" nel giugno 2012<sup>2</sup>.
- 4. <u>Il Parlamento europeo</u> ha votato la sua posizione in prima lettura il 12 settembre 2012<sup>3</sup>.
- 5. Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha esaminato gli emendamenti del Parlamento tra gennaio e il 5 febbraio 2013.

10627/13 IT DGB 3A

car/NZA/bp/T

<sup>1</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 25.7.2012, pag. 20.

Doc. 10415/12 PECHE 192 CODEC 1445.

Doc. 13616/12 CODEC 2093 PECHE 334 PE 390.

- 6. Il 13 febbraio 2013 <u>il Comitato dei Rappresentanti permanenti</u> ha adottato un mandato di negoziato<sup>4</sup> per un trilogo informale con il Parlamento europeo tenutosi il 27 febbraio 2013. Un secondo trilogo ha avuto luogo il 27 marzo 2013, sulla base di una revisione del mandato effettuata il 20 marzo 2013<sup>5</sup>, e un terzo, conclusivo, l'8 maggio 2013.
- 7. Nelle sessioni del <u>Consiglio "Agricoltura e pesca"</u> del 22 aprile<sup>6</sup> e del 13/14 maggio<sup>7</sup> è stato esposto lo stato dei lavori.
- 8. Il 4 giugno 2013 si è svolta una riunione tecnica informale finale con il Parlamento europeo dedicata principalmente ai considerando, alle disposizioni finali e all'allegato III, che indica in dettaglio le nuove informazioni da fornire obbligatoriamente ai consumatori sul tipo di attrezzi usati nella pesca di cattura. In questa riunione tecnica le parti hanno inoltre convenuto di elaborare una dichiarazione sulla necessità di aggiornare le disposizioni in materia di controllo dopo l'entrata in vigore della nuova OCM.
- 9. Dopo che il Coreper avrà approvato il testo finale concordato, il Parlamento europeo intende esaminarlo nella riunione della sua Commissione per la pesca del 18 giugno 2013 e, fatta salva l'approvazione in tale sede, potrà preparare una lettera per informare il Consiglio che, qualora quest'ultimo approvi il testo in prima lettura, il Parlamento, dopo la messa a punto dei giuristi/linguisti, predisporrà l'adozione dello stesso testo in seconda lettura.
- 10. Si invita pertanto il Coreper ad approvare il testo di compromesso finale che figura nell'<u>allegato I</u> della presente nota e deve ancora essere oggetto di messa a punto da parte dei giuristi/linguisti, nonché il correlato progetto di dichiarazione di cui all'<u>allegato II</u>.

10627/13 car/NZA/bp/T 2 DGB 3A **IT** 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Doc. 6457/13 PECHE 59 CODEC 341.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Docc. 7160/13 PECHE 82 CODEC 496 e 6457/2/13 REV 2 PECHE 59 CODEC 341.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Doc. 7959/13 PECHE 120 CODEC 681.

Doc. 8988/1/13 REV 1 PECHE 182 CODEC 941.

# REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

# IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>8</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>9</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> GU C 225 del 25.7.2012, pag. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

considerando quanto segue:

- (1) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alle misure di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in seguito denominata "organizzazione comune dei mercati ") è parte integrante della politica comune della pesca e dovrebbe contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Poiché la politica comune della pesca è attualmente in fase di revisione, l'organizzazione comune dei mercati deve essere adattata di conseguenza.
- (2) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>10</sup>, deve essere rivisto per tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e dell'acquacoltura.
- (2 bis) La pesca svolge un ruolo particolarmente importante nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche. Poiché tale attività è la fonte di reddito dei pescatori in queste regioni, é opportuno favorire la stabilità del mercato e una migliore corrispondenza tra offerta e domanda.
- (3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Dovrebbero essere assicurate le condizioni per una concorrenza equa nel commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con i paesi terzi, in particolare attraverso il rispetto dei requisiti di sostenibilità e norme sociali equivalenti a quelle applicate ai prodotti europei.
- (4) L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

- (5) Poiché tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e possono dunque, a motivo della necessità di ulteriori iniziative comuni, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (6) È importante che la gestione dell'organizzazione comune dei mercati sia guidata dai principi di buona governance della politica comune della pesca.
- (6 bis) Affinché l'organizzazione comune dei mercati abbia successo, è essenziale che i consumatori siano informati, tramite campagne di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla grande varietà di specie disponibili, nonché in merito all'importanza di essere in grado di capire le informazioni contenute nelle etichette.
- **(7)** Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi e fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più significativo nella gestione quotidiana della pesca, in un quadro definito dagli obiettivi della politica comune della pesca (PCP). Occorre inoltre garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino l'immissione sul mercato dei prodotti, cerchino di migliorare il proprio reddito e raccolgano informazioni sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori dovrebbero tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che si presentano nell'Unione, anche per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, e in particolare delle caratteristiche specifiche della pesca artigianale e dell'acquacoltura estensiva. Le autorità degli Stati membri dovrebbero poter essere incaricate dell'attuazione di tali obiettivi, lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni di produttori sulle questioni di gestione, comprese, se del caso, l'assegnazione delle quote e la gestione dello sforzo di pesca, in funzione delle esigenze di ciascun tipo di pesca.
- (7 bis) Occorre adottare misure per incoraggiare una partecipazione adeguata e rappresentativa dei piccoli produttori.

- (7 ter) Per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno definire chiaramente criteri adeguati per la loro istituzione.
- (8) Le organizzazioni interprofessionali, che riuniscono varie categorie di operatori, possono contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione nell'ambito della catena di valore e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.
- (9) È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. La procedura per l'estensione delle norme dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.
- (10) Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori dovrebbero definire e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i loro obiettivi.
- (10 bis) Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca in materia di rigetti, occorre generalizzare l'impiego di attrezzature da pesca selettive per evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime.
- (11) La natura imprevedibile delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Questo meccanismo deve contribuire alla stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali dell'Unione ai fini della realizzazione del mercato unico.
- (11 ter) La Commissione dovrebbe incoraggiare misure di sostegno per favorire la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori dell'acquacoltura.
- (12) Per tener conto della disparità dei prezzi nel territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori deve avere la facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di ammasso. Tale prezzo limite di attivazione deve essere fissato in modo da mantenere una sana ed equa concorrenza tra gli operatori.

- Onto che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni con aderenti provenienti da diversi Stati membri e da regioni differenti. Occorre pertanto incoraggiare anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali a livello transnazionale sulla base, ove opportuno, delle regioni biogeografiche. Tali organizzazioni dovrebbero essere intese come partenariati volti a elaborare norme comuni e vincolanti e ad assicurare condizioni di parità per tutti gli attori del settore della pesca. Nella costituzione di tali organizzazioni, è necessario garantire che esse restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento e rispettino la necessità di mantenere il collegamento tra le singole comunità costiere e i tipi di pesca e le acque da esse storicamente sfruttati.
- (14) L'applicazione di norme comuni di commercializzazione deve permettere di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare il commercio basato su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione. A tal fine dovrebbero continuare ad applicarsi le norme di commercializzazione vigenti.
- (15) È necessario garantire che i prodotti importati che entrano nel mercato dell'Unione rispettino gli stessi requisiti e le stesse norme di commercializzazione cui sono tenuti a conformarsi i produttori dell'Unione.
- (15 bis) Per garantire un livello elevato di tutela della salute umana, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato dell'Unione, indipendentemente dalla loro origine, sono conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza degli alimenti e igiene.
- (16) È necessario fornire ai consumatori informazioni chiare e complete, tra l'altro, sull'origine e sul metodo di produzione dei prodotti, al fine di permettere loro di compiere scelte informate.
- (16 bis) L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca, provenienti sia dall'Unione che da paesi terzi, offre la possibilità di fornire informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica dei prodotti della pesca. È pertanto necessario che la Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca a livello di Unione.

- (16 ter) Al fine di tutelare i consumatori europei, le autorità degli Stati membri competenti a controllare e assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero utilizzare appieno le tecnologie disponibili, incluso l'esame del DNA, per impedire che gli operatori etichettino in maniera ingannevole le catture.
- (17) Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del trattato devono essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
- É opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato delle importazioni, alle quali dovrebbero applicarsi le stesse norme che valgono per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- (19) Occorre migliorare le informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.
- Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 25, 31, 34 e 37 del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio deve essere abrogato ma gli articoli 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dovrebbero continuare ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

# HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# Capo I

# Disposizioni generali

# Articolo 1

# Oggetto

- 1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in seguito denominata "organizzazione comune dei mercati").
- 2. L'organizzazione comune dei mercati comprende i seguenti strumenti:
  - a) organizzazioni professionali;
  - b) norme di commercializzazione;
  - c) informazione del consumatore;
  - d) norme di concorrenza;
  - e) informazioni sul mercato.
- 3. Per quanto riguarda gli aspetti esterni, l'organizzazione comune dei mercati è integrata dal regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015<sup>11</sup> e dal regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile<sup>12</sup>.

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4.

GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34.

4. L'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati può beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione sulla base del regolamento .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento sul FEAMP).

# Articolo 2 Ambito di applicazione

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

Articolo 3
Obiettivi

Gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati sono quelli stabiliti all'articolo 45 del regolamento sulla politica comune della pesca.

Articolo 4
Principi

L'organizzazione comune dei mercati è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 4 del regolamento sulla politica comune della pesca.

Articolo 5
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 5 del regolamento sulla politica comune della pesca nonché quelle di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori <sup>13</sup>, agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>14</sup> e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari <sup>15</sup>. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

- a) "prodotti della pesca": gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;
- b) "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;
- c) "produttore": le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;
- d) "settore della pesca o dell'acquacoltura": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
- e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione;
- g) "commercio al dettaglio": la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;
- h) "prodotti preimballati della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono un "alimento preimballato" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1169/2011.

# Capo II

# Organizzazioni professionali

# SEZIONE I

# COSTITUZIONE, OBIETTIVI E MISURE

# Articolo 6

Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca e di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

- 1. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori, rispettivamente, di prodotti della pesca o di prodotti dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.
- 1 bis. Per la costituzione delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura si tiene conto, se del caso, della situazione specifica dei piccoli produttori.
- 2. Un'organizzazione di produttori rappresentativa sia del settore della pesca sia del settore dell'acquacoltura può essere costituita come organizzazione comune di produttori dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

# Articolo 7

Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e delle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

- 1. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca contribuiscono ai seguenti obiettivi:
  - a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione prevista, in particolare, dal regolamento sulla politica comune della pesca e dalla normativa ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale. Ove lo Stato membro interessato lo preveda, l'organizzazione di produttori del settore della pesca partecipa anche alla gestione delle risorse biologiche marine;
  - b) evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove necessario, farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'articolo 15 del regolamento sulla politica comune della pesca;

- c) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa;
- d) contribuire all'eliminazione delle pratiche di pesca INN.
- 2. Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura contribuiscono ai seguenti obiettivi:
  - a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti offrendo loro possibilità di sviluppo in piena conformità con la politica di conservazione prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e dalla normativa ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale;
  - b) accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici nazionali di cui all'articolo 43 del regolamento sulla politica comune della pesca;
  - c) puntare a garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca gestite in modo sostenibile.
- 3. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura contribuiscono, oltre agli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, a due o più dei seguenti obiettivi:
  - a) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei propri aderenti;
  - b) migliorare il rendimento economico;
  - c) stabilizzare i mercati;
  - d) contribuire all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali;
  - e) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca.

4. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono perseguire obiettivi complementari.

# Articolo 8

Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dalle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

- 1. Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7, le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono avvalersi di misure quali:
  - a) adeguare la produzione alle esigenze di mercato;
  - b) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;
  - c) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;
  - d) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare misure per garantire tale conformità;
  - e) promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore;
  - f) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;
  - g) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la commercializzazione ed i prezzi;
  - h) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti dell'acquacoltura.

- 2. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:
  - a) pianificare e gestire collettivamente le attività di pesca dei loro aderenti, fatta salva l'organizzazione della gestione delle risorse biologiche marine da parte degli Stati membri, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e la consulenza alle autorità competenti;
  - b) evitare e ridurre al minimo le catture indesiderate partecipando all'elaborazione e all'applicazione di misure tecniche e fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità, secondo il caso, dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento sulla politica comune della pesca e dell'articolo 40, paragrafo 2, del presente regolamento;
  - gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 35
     e 36.
- 3. Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:
  - a) promuovere attività di acquacoltura sostenibili, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;
  - b) raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite nonché sulle previsioni di produzione;
  - c) raccogliere informazioni di tipo ambientale;
  - d) pianificare la gestione delle attività di acquacoltura dei loro aderenti; e
  - e) sostenere programmi per operatori professionisti volti a promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile.

[L'articolo 9 è soppresso (fuso con l'articolo 6)]

[L'articolo 10 è integrato nell'articolo 7]

[L'articolo 11 è integrato nell'articolo 8]

# Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori

- 1. Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura può essere costituita in quanto gruppo creato su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.
- 2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano alle associazioni di organizzazioni di produttori.

# Articolo 13

# Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori

- 1. Le associazioni di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) realizzare in modo più efficace e sostenibile gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti enunciati all'articolo 7;
  - b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.
- 2. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare del sostegno finanziario del FEAMP conformemente al regolamento sul FEAMP.

# Articolo 14

# Costituzione di organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

# Articolo 15

# Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali migliorano il coordinamento e le condizioni di messa a disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

# Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15:

- a) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
- b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;
- c) definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa dell'Unione o dal diritto nazionale;
- d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, svolgere attività di formazione e di perfezionamento professionali, ad esempio in materia di qualità e tracciabilità e di sicurezza alimentare, e incoraggiare le iniziative di ricerca;
- e) realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché raccogliere dati socioeconomici;
- f) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile di cui la quantità, la qualità e il prezzo rispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori;
- f bis) promuovere presso i consumatori le specie provenienti da stock ittici il cui stato è sostenibile, che hanno un apprezzabile valore nutritivo e di cui non si fa ampio consumo;
- g) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale e adottare misure per garantire tale conformità.

# **SEZIONE II**

# RICONOSCIMENTO

# Articolo 17

# Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

- 1. Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura tutti i gruppi di produttori dei suddetti settori che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:
  - -a) osservino i principi di cui all'articolo 18 bis e le norme adottate per la loro applicazione;
  - a) svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;
  - b) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato;
  - c) siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7;
  - d) osservino le norme di concorrenza di cui al capo V;
  - e) non abusino di una posizione dominante su un determinato mercato; e
  - e bis) forniscano informazioni dettagliate e pertinenti relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento.
- Le organizzazioni di produttori riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate organizzazioni di produttori riconosciute ai fini del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicato il loro obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

# Articolo 17 bis (nuovo)

# Sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori

Le misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura finalizzate alla costituzione o alla ristrutturazione di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario in conformità del regolamento sul FEAMP.

#### Articolo 18

# Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

- 1. Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni interprofessionali i gruppi di operatori stabiliti nel proprio territorio che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:
  - -a) osservino i principi di cui all'articolo 18 bis e le norme adottate per la loro applicazione;
  - a) rappresentino una parte significativa dell'attività di produzione e di una o entrambe le attività di trasformazione e commercializzazione, riguardanti prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - non svolgano direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - c) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato membro;
  - d) siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 15;
  - e) tengano conto degli interessi dei consumatori;
  - f) non ostacolino il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati; e
  - g) rispettino le norme di concorrenza applicabili.

- 2. Le organizzazioni costituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere riconosciute come organizzazioni interprofessionali ai fini del presente regolamento a condizione che lo Stato membro interessato abbia accertato che esse ottemperano alle disposizioni del presente regolamento relative alle organizzazioni interprofessionali.
- 2 bis. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicato il loro obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

# Articolo 18 bis (nuovo)

Funzionamento interno delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali

Il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 17 e 18 si basa sui seguenti principi:

- 1) rispetto, da parte degli aderenti, delle norme adottate dall'organizzazione in materia di sfruttamento, produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- 2) assenza di discriminazioni tra gli aderenti, in particolare con riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento;
- 3) imposizione di un contributo finanziario agli aderenti per il finanziamento dell'organizzazione;
- 4) funzionamento democratico atto a consentire agli aderenti di controllare l'organizzazione e le sue decisioni;
- 5) applicazione di sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento interno dell'organizzazione, in particolare in caso di mancato pagamento dei contributi finanziari; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive;
- 6) definizione di regole relative all'ammissione di nuovi aderenti e all'esclusione degli aderenti;
- 7) definizione delle regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

# Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri

- 1. Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli articoli 17 e 18; la mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.
- 2. Lo Stato membro che ospita la sede statutaria di un'organizzazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale con aderenti di diversi stati membri o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaura i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

[L'articolo 20 è stato fuso con l'articolo 19]

## Articolo 21

# Attribuzione di possibilità di pesca

Un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi svolgono i loro compiti ferme restando le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento sulla politica comune della pesca.

# Informazioni sulle organizzazioni di produttori riconosciute

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento. La Commissione rende pubbliche tutte queste informazioni.

# Articolo 23

# Controlli da parte della Commissione

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione può svolgere controlli e, se del caso, chiede agli Stati membri di revocare il riconoscimento delle suddette organizzazioni.

[Articolo 24: soppresso]

## Articolo 25

# Atti di esecuzione

- 1. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:
  - a) ai termini e alle procedure e alla forma delle domande per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma degli articoli 17 e 18 o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 19;
  - b) al formato, ai termini e alle procedure che devono essere applicati dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell'articolo 22.

Le disposizioni adottate a norma della lettera a) sono, ove opportuno, adattate alle caratteristiche specifiche dei settori della piccola pesca e dell'acquacoltura.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

# **SEZIONE III**

# ESTENSIONE DELLE NORME

# Articolo 26

# Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori

- Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:
  - a) l'organizzazione di produttori sia stata costituita da almeno un anno e sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione, compreso, se del caso, del settore della piccola pesca e della pesca artigianale, in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;
  - b) le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), paragrafo 2, lettere a) e b) e paragrafo 3, lettere a) e b).
    - b bis) siano salvaguardate le regole della libera concorrenza tra le imprese.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 55 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.
- 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.
- 4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 60 giorni e 12 mesi.

# Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali

- 1. Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono all'organizzazione, a condizione che:
  - a) l'organizzazione interprofessionale copra almeno il 65% delle attività svolte in almeno due dei seguenti settori: produzione, trasformazione o commercializzazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti; e
  - b) le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 16, lettere da a) a g) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.
- 2. L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni, fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 4.

# Articolo 28

# Responsabilità finanziaria

Quando le norme sono estese a operatori non aderenti a norma degli articoli 26 e 27, lo Stato membro interessato può decidere che essi debbano rendere conto all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti e derivanti dall'estensione delle norme.

# Articolo 29

# Autorizzazione da parte della Commissione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27.

- 2. La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme notificate da parte di uno Stato membro a condizione che:
  - a) siano rispettate, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 26 e 27;
  - b) siano rispettate le norme di cui al capo V in materia di concorrenza;
  - c) l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e
  - d) non siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
- 3. Entro un mese dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di un mese, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.
- 4. L'autorizzazione dell'estensione delle norme può continuare ad essere applicata dopo la scadenza del termine iniziale, anche mediante tacito accordo, senza un esplicito rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla Commissione, almeno un mese prima della scadenza di detto termine iniziale, l'ulteriore termine di applicazione e che la Commissione abbia autorizzato tale estensione o non abbia sollevato obiezioni entro un mese dal ricevimento di detta notifica.

# Revoca dell'autorizzazione

La Commissione può effettuare verifiche e revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. In tal caso, essa ne informa gli Stati membri.

# Articolo 31

## Atti di esecuzione

Le norme relative al formato e alla procedura di notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

# SEZIONE IV

# PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

## Articolo 32

# Piano di produzione e di commercializzazione

- Ciascuna organizzazione di produttori trasmette per approvazione alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di commercializzazione almeno per le principali specie commercializzate. Siffatti piani di produzione e commercializzazione sono volti al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7.
- 2. Il piano di produzione e commercializzazione include:
  - a) un programma di produzione per le specie catturate o allevate;
  - b) una strategia di commercializzazione per adeguare il volume, la qualità e la presentazione dell'offerta alle esigenze del mercato;
  - c) le misure che l'organizzazione di produttori deve adottare per contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 7;
  - d) misure preventive specifiche di adeguamento dell'offerta per le specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell'anno;
  - e) le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l'esecuzione del programma stesso.
- 3. Le autorità nazionali competenti procedono all'approvazione del piano. Una volta approvato, esso viene immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori.
- 4. Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione. Tale revisione viene comunicata per approvazione alle autorità nazionali competenti.
- 5. L'organizzazione di produttori redige una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione di cui al paragrafo 1 e la trasmette per approvazione alle autorità nazionali competenti.

Le organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione conformemente al regolamento sul FEAMP.

6. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo; la mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.

[Articolo 33: soppresso]

# Articolo 34

## Atti di esecuzione

- 1. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:
  - a) le norme dettagliate relative al formato e alla struttura del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32;
  - b) le norme relative alla procedura e ai termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32.
- 2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

# Sezione V

# Stabilizzazione dei mercati

# Articolo 35

# Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'ammasso dei prodotti della pesca di cui all'allegato II del presente regolamento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) le condizioni di cui all'[articolo 70] del regolamento sul FEAMP;
- b) i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori ma non sia stato possibile trovare un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 36;

- i prodotti soddisfino le norme di commercializzazione stabilite a norma dell'articolo 39
   e siano di qualità adeguata per il consumo umano;
- d) i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie o
  mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla
  terraferma), salatura, essiccatura, marinatura e, se del caso, bollitura e pastorizzazione;
  la filettatura o il taglio e, se del caso, l'asportazione della testa, possono accompagnare
  uno dei processi sopra elencati;
- e) i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l'ammasso per il consumo umano in una fase successiva;
- f) i prodotti rimangano in ammasso per almeno 5 giorni.

# Prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso

- Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II.
- 2. Il prezzo limite non supera l'80% del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato.
- 3. Per la determinazione del prezzo limite si tiene conto dei seguenti elementi:
  - a) l'andamento della produzione e della domanda;
  - b) la stabilizzazione dei prezzi di mercato;
  - c) la convergenza dei mercati;
  - d) i redditi dei produttori;
  - e) gli interessi dei consumatori.

4. Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.

## Articolo 37

# Atti di esecuzione

Le norme relative al formato della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

[Articolo 38: soppresso]

# Capo III

# Norme di commercializzazione

# Articolo 39

# Fissazione di norme di commercializzazione

- Fatto salvo l'articolo 53 bis relativo alle norme di commercializzazione vigenti, per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I, indipendentemente dalla loro origine (unionale o di importazione) e destinati al consumo umano, possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.
- 2. Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare la qualità, le dimensioni o il peso, l'imballaggio, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti e in particolare:
  - a) le taglie minime di commercializzazione definite sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili; tali taglie minime di commercializzazione corrispondono, se del caso, alle taglie minime di riferimento per la conservazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento sulla politica comune della pesca;

- b) le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali.
- 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo quanto disposto:
  - a) dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>16</sup>;
  - b) dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari<sup>17</sup>;
  - c) dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale<sup>18</sup>;
  - d) dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>19</sup>;
  - e) dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali<sup>20</sup>;
  - f) dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>21</sup>; e
  - g) dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>22</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

# Rispetto delle norme di commercializzazione

- 1. I prodotti destinati al consumo umano per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere messi a disposizione sul mercato nell'Unione solo in conformità di tali norme.
- Tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme di commercializzazione, possono essere utilizzati per fini diversi dal consumo umano diretto, compresi farina, olio di pesce, additivi alimentari, alimenti per animali familiari, prodotti farmaceutici e cosmetici.

[Articolo 41: soppresso]

# Capo IV

# Informazione dei consumatori

# Articolo 42

# Informazioni obbligatorie

- 1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:
  - a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
  - b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...",
  - c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi usati nella pesca di cattura, conformemente all'allegato III;
  - d) se il prodotto è stato scongelato;

f) il termine minimo di conservazione.

Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:

- i) agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
- ii) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
- ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- iv) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi.
- 2. Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.
- 3. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.
- 4. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli imballaggi etichettati o contrassegnati prima della data di entrata in vigore del presente articolo che non sono conformi a quest'ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock.

# Articolo 42 bis

# Informazioni sulla certificazione ecologica

Previa consultazione degli Stati membri e dei soggetti interessati, entro il 1° gennaio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di fattibilità concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di un siffatto sistema a livello di Unione e la fissazione di requisiti minimi per l'uso di un marchio di qualità ecologica dell'UE da parte degli Stati membri.

# Articolo 43

# Denominazione commerciale

- 1. Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 1, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome scientifico. Tale elenco reca:
  - a) il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase o nella base di dati AFSIS della FAO, se del caso;
  - b) la denominazione commerciale:
    - i) il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro;
    - ii) se del caso, in aggiunta di cui alla lettera a) e alla lettera b), punto i), ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.
- 2. Qualsiasi specie di pesce, quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata "pesce", purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie.
- 3. Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

# Indicazione della zona di cattura o di produzione

- 1. L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c) reca:
  - a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona. A titolo di deroga, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), è sufficiente indicare la denominazione della zona di pesca FAO.
  - b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;
  - c) nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno 6 mesi.
- 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

# Articolo 45

# Informazioni supplementari facoltative

- 1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria, a condizione che siano chiare e inequivocabili:
  - a) la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;
  - la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;
  - c) informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi dell'allegato III;

- c bis) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato i prodotti;
- d) informazioni di tipo ambientale;
- e) informazioni di tipo etico o sociale;
- f) informazioni sulle tecniche di produzione;
- g) informazioni sulle pratiche di produzione;
- h) informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.
- 2. Può essere utilizzato un codice QR contenente una parte o la totalità delle informazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1.
- 3. L'indicazione delle informazioni facoltative non occupa lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sul marchio o sull'etichettatura.

3 bis. Non sono fornite informazioni facoltative che non sia possibile verificare.

[Articolo 46: soppresso]

# Capo V

# Norme di concorrenza

## Articolo 47

Applicazione delle norme di concorrenza

Gli articoli da 101 a 106 del trattato e le disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

# Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

- 1. In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori, relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che
  - a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato;
     e
  - b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
  - c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
  - d) non escludono la concorrenza; e
  - e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.
- 2. In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che
  - a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato;
  - b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
  - non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
  - d) non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;
  - e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; e
  - f) non introducono limiti alla concorrenza, se non quelli indispensabili al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

### Capo VI

### Informazioni sul mercato

#### Articolo 49

#### Informazioni sul mercato

#### 1. La Commissione:

- a) raccoglie, analizza e diffonde lungo l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;
- a bis) fornisce sostegno pratico alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare il coordinamento delle informazioni tra gli operatori di mercato e i trasformatori;
- b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e svolge analisi sulle tendenze di mercato;
- c) fornisce studi di mercato ad hoc e un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi.
- 2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure:
  - a) facilitare l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente alla normativa dell'Unione;
  - b) mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati e del grande pubblico, in modo accessibile e comprensibile, informazioni di mercato quali indagini sui prezzi e analisi e studi di mercato. Ciò lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.
- 3. Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

# Capo VII

# Disposizioni procedurali

[Articolo 50: soppresso]

#### Articolo 51

#### Esecuzione

- La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
   n. 182/2011.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

## Capo VIII

# Disposizioni finali

#### Articolo 52

Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è aggiunto il testo seguente:

"e del regolamento (UE) n. .... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (\*)

(\*) GU ..."

#### Articolo 52 bis

#### Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009 e misure transitorie

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

- a) all'articolo 57, paragrafo 1, sono aggiunte le frasi seguenti: "Gli Stati membri effettuano controlli per garantire la conformità. I controlli possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.";
- b) all'articolo 58, paragrafo 5, le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:
- "g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 42 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(\*);
- h) denominazione scientifica.
- (\*) (\*) GU ..."

#### Articolo 53

#### Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 104/2000 è abrogato. Tuttavia, l'articolo 4 si applica fino al 12 dicembre 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

#### Articolo 53 bis

#### Regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione

Le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine, il regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita, il regolamento(CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca ed altre regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali il regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati, continuano ad applicarsi.

#### Articolo 54

#### Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del 2022.

#### Articolo 55

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 52 bis, che si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Gli articoli 25, 31, 34 e 37 si applicano a decorrere dal 1° novembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

#### ALLEGATO I

### Codice NC Designazione delle merci 0301 Pesci vivi a) 0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 0303 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 0304 Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati b) 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; c) crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, 0307 salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana d) Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: - altri - - Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: - - - Cascami di pesci 0511 91 10 - - altri 0511 91 90 e) 1212 20 00 - Alghe

f)		Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
		- Oli di fegato di pesci e loro frazioni
1504 10		- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato
	1504 20	
g)	1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
h)	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
i)	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
j)		Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato
	1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	1902 20 10	contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici
k)		Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
	2301 20 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1)		Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
	2309 90	- altre:
	ex 2309 90 10	Solubili di pesce

# **ALLEGATO II**

<b>Codice NC</b>	Designazione delle merci
0302 22 00	Passere di mare (Pleuronectes platessa)
ex 0302 29 90	Limande (Limanda limanda)
0302 29 10	Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)
ex 0302 29 90	Passere artiche (Platichthys flesus)
0302 31 10	Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)
e	
0302 31 90	
ex 0302 40	Aringhe della specie Clupea harengus
0302 50 10	Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua
0302 61 10	Sardine della specie Sardina pilchardus
ex 0302 61 80	Spratto (sprattus sprattus)
0302 62 00	Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)
0302 63 00	Merluzzi carbonari (Pollachius virens)
ex 0302 64	Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus
0302 65 20	Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)
e	
0302 65 50	
0302 69 31	Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)
e	
0302 69 33	
0302 69 41	Merlani (Merlangius merlangus)
0302 69 45	Molve (Molva spp.)
0302 69 55	Acciughe (Engraulis spp.)
ex 0302 69 68	Naselli della specie Merluccius merluccius
0302 69 81	Rane pescatrici (Lophius spp.)
ex 0302 69 99	Lampuga (Coryphaena hippurus)
ex 0307 41 10	Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)
ex 0306 23 10	Gamberetti della specie Crangon crangon e gamberelli boreali (Pandalus borealis)
ex 0306 23 31	
ex 0306 23 39	

0302 23 00	Sogliole (Solea spp.)
0306 24 30	Granchi porri (Cancer pagurus)
0306 29 30	Scampi (Nephrops norvegicus)
0303 31 10	Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)
0303 78 11	Naselli del genere Merluccius
0303 78 12	
0303 78 13	
0303 78 19	
e	
0303 29 55	
0304 29 56	
0304 29 58	
0303 79 71	Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.
0303 61 00	Pesci spada (Xiphias gladius)
0304 21 00	
0304 91 00	
0306 13 40	Gamberetti della famiglia Penaeidae
0306 13 50	
ex 0306 13 80	
0307 49 18	Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiala rondeletti)
0307 49 01	
0307 49 31	Calamari (Loligo spp.)
0307 49 33	
0307 49 35	
e	
0307 49 38	
0307 49 51	Calamari (Ommastrephes sagittatus)
0307 59 10	Polpi o piovre (Octopus spp.)
0307 99 11	Totani (Illex spp.)
0303 41 10	Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

0302 32 10	Tonni albacora (Thunnus albacares)
0303 42 12	
0303 42 18	
0303 42 42	
0303 42 48	
0302 33 10	Tonnetti striati (Katsuwomus pelamis)
0303 43 10	
0303 45 10	Tonni rossi (Thunnus Thynnus)
0302 39 10	Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus
0302 69 21	
0303 49 30	
0303 79 20	
ex 0302 29 90	Sogliola limanda (Microstomus kitt)
0302 35 10	Tonno rosso (Thunnus thynnus)
e	
0302 35 90	
ex 0302 69 51	Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)
0302 69 75	Pesce castagna (Brama spp.)
ex 0302 69 82	Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)
ex 0302 69 99	Gado barbato (Trisopterus luscus) e merluzzo capellano (Trisopterus minutus)
ex 0302 69 99	Boga (Boops boops)
ex 0302 69 99	Menola (Spicara smaris)
ex 0302 69 99	Grongo (Conger conger)
ex 0302 69 99	Cappone (Trigla spp.)
ex 0302 69 91	Suro (Trachurus spp.)
ex 0302 69 99	
ex 0302 69 99	Cefalo (Mugil spp.)
ex 0302 69 99	Razza ( <i>Raja</i> spp.)
e	
ex 0304 19 99	
ex 0302 69 99	Pesce sciabola (Lepidopus caudatus e Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00	Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus)
ex 0307 91 00	Buccino (Buccinum undatum)
ex 0302 69 99	Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)
ex 0302 69 99	Tanuta (Spondyliosoma cantharus)

# **ALLEGATO III**

Informazioni obbligatorie sulla categoria di attrezzi da pesca	Attrezzi dettagliati e codici corrispondenti, conformemente al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione	
Sciabiche		
	Sciabica da spiaggia	SB
	Sciabica danese	<b>SDN</b>
	Sciabica scozzese	SSC
	Sciabica a coppia	SPR
Reti da traino		
	Sfogliara	TBB
	Rete a strascico a tavoloni	ОТВ
	Rete a strascico in coppia	PTB
	Rete da traino pelagica a divergenti	<b>OTM</b>
	Reti da traino pelagiche a coppia	PTM
	Reti da traino gemelle a divergenti	OTT
Reti da imbrocco e reti analoghe		
_	Reti da posta (ancorate)	GNS
	Reti da posta derivanti	<b>GND</b>
	Reti da posta circuitanti	<b>GNC</b>
	Tremagli	GTR
	Reti combinate (da imbrocco-tremagli)	GTN
Reti da circuizione e reti da raccolta		
	Ciancioli	PS
	Lampare	LA
	Reti da raccolta manovrate da natanti	LNB
	Reti da raccolta fisse manovrate da terra	LNS

Ami e palangari

Lenze a manoLHPLenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)LHMPalangari fissiLLSPalangari derivantiLLDLenze al trainoLTL

Draghe

Draghe tirate da natanti DRB

Draghe a mano usate a bordo di un natante DRH

Draghe automatiche, inclusa la draga aspirante HMD

Nasse e trappole

Nasse (trappole) FPO

### ALLEGATO IV

### TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 104/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli 1, 2, 3, 4 e 5
Articoli 2 e 3	Articoli 39, 40 e 41
Articolo 4	Articoli 42, 43, 44, 45 e 46
Articolo 5, paragrafo 1	Articoli 6, 7, 8, 12 e 13
Articolo 5, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6	Articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 25
Articolo 7	Articoli 26, 28, 29, 30 e 31
Articolo 8	-
Articoli 9, 10, 11 e 12	Articoli 32, 34 e 38
Articolo 13	Articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25
Articolo 14	Articolo 48, paragrafo 2
Articolo 15	Articolo 27
Articolo 16	Articoli 28, 29, 30 e 31
Articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27	Articoli 35, 36 e 37
Articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33	-
Articolo 34	Articoli 22, 25 e 37
Articolo 35	-
Articolo 36	-
Articolo 37	Articolo 51
Articoli 38 e 39	Articolo 51
Articolo 40	-
Articolo 41	Articolo 54
Articolo 42	Articoli 52 e 53
Articolo 43	Articolo 55
-	Articolo 47
-	Articolo 48, paragrafo 1
-	Articolo 49

Progetto di dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di controllo nel settore della tracciabilità dei prodotti e dell'informazione dei consumatori

A seguito della riforma del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano la Commissione europea a presentare loro una proposta volta a modificare il regolamento sul controllo (regolamento n. 1224/2009). Tale modifica dovrebbe tener conto della necessità di regolamentare la fornitura di informazioni relative al tipo di attrezzi per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla pesca di cattura.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano inoltre la Commissione ad adottare, a tempo debito, le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione per quanto concerne le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento, del regolamento sul controllo modificato, e del regolamento n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.